



REPUBBLICA ITALIANA

# TRIBUNALE DI POTENZA

*SEZIONE CIVILE - SOTTO SEZIONE LAVORO*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando

## SENTENZA

nella causa promossa da:

con l'avv. ORIOLO CLAUDIO MASSIMO

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI POTENZA

con AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

E NEI CONFRONTI DI

visto l'art. 429 c.p.c.,

A) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla conservazione della titolarità presso l'IIS F.S. Nitti di Potenza dall'a.s. 2012/2013 e condanna parte resistente ad operare il trasferimento suddetto;

B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.700,00 oltre IVA e CAP.

Potenza, 26/06/2013.

Il giudice

dr. Leonardo Pucci



## MOTIVAZIONE

I. Parte ricorrente, dipendente dell'Amministrazione Scolastica agiva in giudizio contro il Ministero e l'Ufficio convenuti, al fine di: sentir dichiarare l'illegittimità della formazione dell'organico di diritto dell'Istituto IIS F.S. Nitti di Potenza per l'a.s. 2012/2013, accertando il suo diritto a conservare la titolarità della sede; condannare l'Amministrazione Scolastica resistente ad assegnare allo stesso la titolarità per detto a.s. 2012/2013.

II. Sosteneva, infatti, il sig. \_\_\_\_\_, che erroneamente l'Amministrazione scolastica avrebbe individuato lo stesso come soprannumerario, in quanto, in realtà, per effetto del punteggio da lui maturato nella graduatoria unica dell'Istituto nelle classi atipiche, risultava il primo per la classe di insegnamento che era residuata al termine del processo di riordino e che aveva visto confluire le vecchie classi A013 (cui apparteneva il ricorrente) e A060 in un'unica disciplina (Scienze integrate - Chimica).

In particolare riferiva che, dopo la confluenza delle dette classi di concorso in un'unica classe, c.d. atipica, il Ministero e l'Ufficio convenuti avrebbero dovuto procedere nell'attribuzione delle ore per la formazione delle cattedre a valutare la graduatoria unica degli insegnati di detta classe atipica, e ad assegnare così tutte le ore atipiche delle nove seconde classi (sette delle quali presso l'Istituto Nitti e due presso l'Istituto Racioppi) al ricorrente quale docente più alto nella graduatoria unica.

III. Si costituivano il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale non contestando la domanda, in maniera specifica, anzi fornendo una parziale ricostruzione in sostanza aderente alle doglianze del

Già in sede di ricorso, parte ricorrente ha dato atto che per l'anno 2012/2013 ha recuperato la provvisoria titolarità nella scuola, rilevando di avere interesse comunque alla pronuncia per sancire il suo diritto in via definitiva.

Integrato il contraddittorio con la sig.ra \_\_\_\_\_ che non si costituiva, la causa è stata decisa all'udienza odierna.

1. Preliminarmente, deve dichiararsi la sussistenza dell'interesse ad agire in quanto l'assegnazione del ricorrente è stata effettuata solo in via provvisoria, come risulta dagli atti e dalle allegazioni delle parti (cfr., doc. 9, fasc. ricorrente; doc. 13, fasc. resistente).



2. Con riferimento al merito della questione, la domanda della parte ricorrente pare meritevole di accoglimento.

Infatti, dall'esame degli atti versati, emerge con chiarezza che il ricorrente ricopriva (con 248 punti) la seconda posizione nella graduatoria unitaria delle classi A013 e A060, con la conseguenza che erroneamente l'Amministrazione Scolastica avrebbe deciso di riservare le 18 ore (distribuite sulle nove seconde classi presenti nei due Istituti interessati) alla classe A060 e non applicare l'unificazione delle due classi nel nuovo insegnamento atipico.

Al contrario, se parte resistente avesse correttamente operato, e le ore fossero state assegnate alla nuova classe di concorso, le stesse sarebbero state assegnate al ricorrente, primo degli aventi diritto.

3. Se così è, allora, parte resistente deve essere condannata a ritrasferire il ricorrente, come sede di titolarità, presso l'Istituto Nitti di Potenza, con decorrenza già dall'a.s. 2012/2013.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 140/2012.

Potenza, 26/06/2013

Il giudice

*dr. Leonardo Pucci*

